



## **Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19**

**(Ordinanza COVID-19 casi di rigore)**

**Modifica del 31 marzo 2021**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, e 2 lett. b*

<sup>1</sup> In virtù dell'articolo 12 della legge COVID-19 e nei limiti del credito d'impegno stanziato dall'Assemblea federale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:

<sup>2</sup> Non partecipa ai costi o alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:

- b. in Svizzera queste imprese non esercitano un'attività né impiegano personale proprio.

*Art. 2a* Imprese con settori di attività chiaramente delimitabili

Le imprese i cui settori di attività sono chiaramente delimitabili mediante una contabilità per settore possono chiedere che i requisiti di cui agli articoli 3 capoverso 1 lettera c, 4 capoverso 1 lettera c, 5, 5a e 8–8c siano valutati separatamente per ogni settore.

*Art. 3* Data della costituzione e cifra d'affari

<sup>1</sup> L'impresa ha provato al Cantone che:

RS .....

<sup>1</sup> RS 951.262

- a. è stata iscritta nel registro di commercio prima del 1° ottobre 2020 o, in assenza di tale iscrizione, che è stata costituita prima del 1° ottobre 2020;
- b. negli anni 2018 e 2019 ha conseguito una cifra d'affari media di almeno 50 000 franchi;
- c. sostiene i propri costi salariali prevalentemente in Svizzera.

<sup>2</sup> Si considera come cifra d'affari media annuale di cui al capoverso 1 lettera b:

- a. per un'impresa costituita tra il 31 dicembre 2017 e il 29 febbraio 2020:
  1. la cifra d'affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 29 febbraio 2020, calcolata su 12 mesi; o
  2. la cifra d'affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 31 dicembre 2020, calcolata su 12 mesi;
- b. per un'impresa che è stata costituita tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020: la cifra d'affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 31 dicembre 2020, calcolata su 12 mesi.

<sup>3</sup> Le indicazioni sulla cifra d'affari secondo la presente ordinanza si riferiscono alla chiusura singola dell'impresa richiedente.

#### *Art. 5 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1bis</sup> L'impresa che nel periodo compreso tra i mesi di gennaio 2021 e giugno 2021 registra un calo della cifra d'affari in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19, per il calcolo dell'importo di questo calo può considerare, al posto della cifra d'affari del 2020, la cifra d'affari di un periodo successivo di 12 mesi.

<sup>2</sup> *Abrogato*

#### *Art. 5b Deroga a favore delle imprese chiuse su ordine delle autorità*

<sup>1</sup> Le imprese che tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 devono chiudere l'attività complessivamente per almeno 40 giorni a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all'epidemia di COVID-19 e che negli anni 2018 e 2019 hanno conseguito una cifra d'affari media:

- a. fino a 5 milioni di franchi: non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 5 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> nonché 5a;
- b. superiore a 5 milioni di franchi: non sottostanno ai requisiti che danno diritto al sostegno finanziario di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup>.

<sup>2</sup> Le imprese con settori di attività chiaramente delimitabili secondo l'articolo 2a possono chiedere che la chiusura sia valutata per ogni settore.

#### *Art. 6 lett. a, frase introduttiva*

L'impresa ha confermato al Cantone che:

- a. nell'esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore e nei tre anni successivi o fino al rimborso degli aiuti percepiti:

*Art. 8* Limiti massimi per i mutui, le fidejussioni e le garanzie

I mutui, le fidejussioni e le garanzie ammontano complessivamente al massimo al 25 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 10 milioni di franchi per impresa. La loro durata è limitata a dieci anni al massimo.

*Art. 8a* Limiti massimi per i contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi

I contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi ammontano al massimo al 20 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a un milione di franchi per impresa. Possono essere decisi e versati gradualmente.

*Art. 8b* Calcolo dei contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi

<sup>1</sup> Il contributo non rimborsabile versato a un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi è calcolato moltiplicando il calo della cifra d'affari di cui all'articolo 5 per una quota forfettaria dei costi fissi.

<sup>2</sup> Le imprese che hanno registrato un calo della cifra d'affari per un periodo superiore a 12 mesi possono aggiungere anche il calo della cifra d'affari nei mesi compresi tra gennaio e giugno 2021 non inclusi nel calcolo di cui all'articolo 5; a tal fine, il calo della cifra d'affari è calcolato rispetto alla media dei periodi corrispondenti degli anni 2018 e 2019.

<sup>3</sup> La quota forfettaria dei costi fissi ammonta a:

- a. l'8 per cento per le agenzie di viaggio, il commercio all'ingrosso e il commercio di autoveicoli;
- b. il 15 per cento per il commercio al dettaglio;
- c. il 25 per cento per tutte le altre imprese.

<sup>4</sup> I Cantoni possono stabilire quote più basse dei costi fissi se constatano che le quote forfettarie dei costi fissi di cui al capoverso 3 potrebbero determinare un sovraindennizzo.

<sup>5</sup> Per le imprese la cui attività rientra in più settori di cui al capoverso 3, si applica una quota uniforme dei costi fissi. Quest'ultima è determinata sulla base del settore di attività in cui è stata conseguita la quota più elevata della cifra d'affari annuale secondo l'articolo 3 capoverso 2. Se un'impresa presenta una richiesta secondo l'articolo 2a, si applica la quota dei costi fissi del rispettivo settore.

*Art. 8c* Limiti massimi per i contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi

<sup>1</sup> Per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi i contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 20 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 5 milioni di franchi per impresa. I contributi possono essere decisi e versati gradualmente.

<sup>2</sup> Per le imprese di cui al capoverso 1 i contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 30 per cento della cifra d'affari annuale e al massimo a 10 milioni di franchi se:

- a. la cifra d'affari dell'impresa è diminuita di oltre il 70 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019; o
- b. dal 1° marzo 2020 all'impresa è apportato, sotto forma di conferimenti in contanti, nuovo capitale proprio con incidenza sulla liquidità in misura pari almeno al 40 per cento del contributo superiore a 5 milioni di franchi.

*Art. 8d* Limite massimo totale

<sup>1</sup> Un'impresa può percepire gli aiuti soltanto fino al raggiungimento del rispettivo limite massimo di cui agli articoli 8, 8a e 8b.

<sup>2</sup> Se un'impresa percepisce gli aiuti sia secondo l'articolo 8 sia secondo l'articolo 8a o 8c capoverso 1, questi non possono superare complessivamente il 25 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi.

<sup>3</sup> Se un'impresa percepisce gli aiuti secondo gli articoli 8 e 8c capoverso 2, il contributo non può superare complessivamente il 30 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi.

*Art. 8e* Base determinante per la partecipazione condizionata agli utili per le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi

Per il calcolo della partecipazione condizionata agli utili secondo l'articolo 12 capoverso 1<sup>septies</sup> della legge COVID-19 è determinante l'utile imponibile annuale del 2021 prima della compensazione delle perdite ai sensi degli articoli 58–67 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta. Dall'utile imponibile annuale può essere dedotta soltanto una perdita subita nell'esercizio 2020 rilevante ai fini fiscali.

*Art. 8f* Giustificativi da richiedere alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi

I Cantoni richiedono alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi almeno i seguenti giustificativi, sempre che non li forniscano loro stessi:

- a. estratto del registro di commercio;
- b. estratto del registro delle esecuzioni;

<sup>2</sup> RS 642.11

- c. conti annuali del 2018 e 2019 (bilancio, conto economico e allegato) nonché, se disponibile, del 2020; qualora l'impresa sia soggetta all'obbligo di revisione, i conti annuali riveduti;
- d. ripartizione completa per settori se è presentata una richiesta secondo l'articolo 2a;
- e. rendiconti trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 o, in assenza di tali rendiconti, un altro giustificativo relativo al calo della cifra d'affari che si è fatto valere.

*Art. 11 cpv. 1 lett. b, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:

- b. dopo il verificarsi di perdite su mutui, fideiussioni e garanzie adotta misure adeguate per poter recuperare l'importo di credito;

<sup>1bis</sup> Se il Cantone concede o accetta postergazioni per i propri crediti derivanti dai provvedimenti per i casi di rigore secondo il capoverso 1 lettera a, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora tali postergazioni avvengano nell'ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell'impresa o di una liquidazione iscritta nel registro di commercio e non comportino per la Confederazione e il Cantone un aumento dei rischi finanziari. Per le postergazioni che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

<sup>1ter</sup> Se il Cantone rinuncia parzialmente o interamente a far valere dei crediti nei confronti dell'impresa, approva un concordato o cede all'impresa attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora l'esazione del credito appaia priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese risultino sproporzionati rispetto all'importo scoperto. Per le rinunce che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della SECO.

*Art. 13 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il trasferimento della sede dell'impresa in un altro Cantone lascia invariata la competenza cantonale.

<sup>3</sup> Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio è competente il Cantone di domicilio dell'impresa individuale.

*Art. 14*                   Cifra d'affari rilevante ai fini della determinazione della partecipazione finanziaria della Confederazione

La cifra d'affari rilevante ai fini della determinazione della partecipazione finanziaria della Confederazione secondo l'articolo 12 capoverso 1<sup>quater</sup> della legge COVID-19 è calcolata conformemente all'articolo 3.

*Art. 15 e 16 cpv. 2 lett. d*

*Abrogati*

*Art. 17 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fidejussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell'effettiva partecipazione ai costi.

<sup>4</sup> I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell'effettiva partecipazione ai costi.

*Art. 18 cpv. 1 lett. a e cpv. 2*

<sup>1</sup> I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. numero IDI, nome e dati sulla cifra d'affari delle imprese che beneficiano di un sostegno;

<sup>2</sup> I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 2022 semestralmente. Sino al 30 giugno 2021 i rapporti mensili sono integrati da rapporti settimanali sulle garanzie concesse.

*Art. 19*                   Restituzione

La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all'articolo 16 non sono stati rispettati.

*Art. 22a*                   Disposizioni transitorie della modifica del 31 marzo 2021

<sup>1</sup> Il divieto di distribuire dividendi di cui all'articolo 6 lettera a nella versione della modifica del 31 marzo 2021 si applica alle imprese i cui aiuti per i casi di rigore sono garantiti a partire dal 1° aprile 2021.

<sup>2</sup> La partecipazione agli utili di cui all'articolo 8e nella versione della modifica del 31 marzo 2021 si applica alle imprese i cui aiuti per i casi di rigore sono garantiti a partire dal 1° aprile 2021.

II

L'allegato è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021.<sup>3</sup>

31 marzo 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> Pubblicazione urgente del 31 marzo 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).